



COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 11/05/2011

OGGETTO: *Regolamentazione del rimborso spese per trasferte spettante ai dipendenti per l'utilizzo del mezzo proprio.*

L'anno 2011 addì 11 del mese di *Maggio* alle ore 11.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
PAULIS ANTONIO	Sindaco	SI
LASIO FABIO	Assessore	SI
COLLU GIORGIO	Assessore	SI
MAMELI GIULIA	Assessore	SI
GARAU FRANCESCO	Assessore	SI
SCHIRRU GIANLUCA	Assessore	SI
MADEDDU FABRIZIO	Assessore	NO

Presenti 6

Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARCELLO ANTONELLA;

Il Sindaco, PAULIS ANTONIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in passato, il personale dipendente, sovente, per esigenze di servizio, è stato autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio per trasferte fuori dal territorio comunale, in applicazione del comma 4, dell'art. 41, del CCNL 14.09.2000, che testualmente recita:

«4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.»;

Visto l'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.»;

Vista la delibera n. 8, depositata il 7 febbraio 2011, dalla Corte dei Conti a sezioni riunite, in sede di controllo, che così conclude:

«Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni;

Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 ottobre 2010, n. 36 a firma del ragioniere generale dallo Stato, che così si esprime:

«Va precisato che conserva efficacia l'art. 9, della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale;

Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato - per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 - ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura

assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.»;

Vista la deliberazione n. 21, depositata il 5 aprile 2011, della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, che dopo avere rilevato, fra l'altro”

«Viene, poi, evidenziato l'ulteriore profilo problematico relativo alle eventuali modalità di rimborso al dipendente delle spese sostenute, al cui fine l'Amministrazione, anche in considerazione della circostanza che l'assenza dello stesso potrebbe prefigurare un indebito arricchimento, prefigura la possibilità di una regolamentazione interna in base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988.»;

Così conclude

«.... si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.»;

Ritenuto, nell'interesse dell'ente, di dover disciplinare i casi in cui, per l'utilizzo del mezzo proprio, il dipendente potrà beneficiare di una forma di rimborso, nonché la misura del rimborso stesso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

Visto il contratto collettivo di lavoro 14.09.2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con voto unanime palesamente espressi

DELIBERA

1 - E' autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio del dipendente con diritto di indennizzo, nei seguenti casi:

- a) quando il luogo della missione non è servito da servizio pubblico di trasporto;
- b) quando l'orario del servizio di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della missione;
- c) quando l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un

sensibile risparmio di spesa nel pernottamento, nel rimborso della spesa per pasti, nell'espletamento di un numero maggiore di interventi.

d) quando per il raggiungimento del luogo della missione è necessario fare ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc., comportanti sensibili incrementi dei costi.

2 - Di determinare l'ammontare dell'indennizzo per l'uso del mezzo proprio del dipendente nella misura del costo del biglietto del servizio pubblico di trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio.

3 - Il responsabile del servizio, in sede di autorizzazione della missione con l'utilizzo del mezzo proprio del dipendente dovrà indicare la motivazione di tale scelta.

4 - Di rendere con separata votazione, a voti unanimi palesemente espressi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. MARCELLO ANTONELLA

IL SINDACO
PAULIS ANTONIO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
Giorgio Atzori

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all'Albo pretorio del Comune dal e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARCELLO ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il .

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARCELLO ANTONELLA